

Legge regionale 28 aprile 1994 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

## **Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).**

### **Art. 117**

*Attuazione dell'obiettivo 5 b) previsto dall'articolo 1 del Regolamento CEE n. 2081/1993 nel settore agricolo (programma 3.1.2.)*

**1.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione ai progetti ammissibili al finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del FEAOG-sezione orientamento nell'ambito dell'obiettivo 5 b) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, secondo quanto previsto dal quadro comunitario di sostegno approvato ai sensi dell'articolo 11 bis, paragrafo 6, del Regolamento (CEE) n. 2081/1993 per agevolare lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle zone rurali.

**2.** Nell'ambito delle finalità previste dal comma 1, relativamente agli interventi finalizzati allo sviluppo del settore agricolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ERSA un finanziamento straordinario di lire 6.000 milioni, a titolo di cofinanziamento della Regione degli interventi medesimi.

**3.** L'ERSA provvede al coordinamento degli interventi attuativi del comma 1 per il settore agricolo sulla base di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6.

**4.** Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.

**5.** L'onere di lire 6.000 milioni fa carico al capitolo 6414 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.